

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 8¹

**Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per
l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei
corpi dei vigili del fuoco volontari²**

Art. 1

Al fine di potenziare ed integrare i materiali ed i mezzi in dotazione ai Corpi dei vigili del fuoco volontari è autorizzata la concessione di un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature speciali da parte dei Corpi stessi.

L'acquisto delle attrezzature di cui al precedente comma avviene in base ad un programma organico, che tenga conto sia dei criteri dell'unificazione dei mezzi e dei materiali da impiegare, sia delle caratteristiche tecniche delle attrezzature, fissate dall'Ispettorato regionale del servizio antincendi sentiti gli Ispettori provinciali. Il programma di cui sopra, distinto per provincia, sarà approvato dalla rispettiva Sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, su proposta della Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio.

Art. 2

La concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è disposta - per delega della Regione - con deliberazione della Giunta

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 26 agosto 1975 n. 41.

provinciale competente, in base al programma approvato dalla Sezione del Consiglio di amministrazione della Cassa di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dalla adozione, alla Giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla Giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 150 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

- alla Provincia di Trento Lire 75 milioni
- alla Provincia di Bolzano Lire 75 milioni

All'onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.
